



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 03/26

06 FEBBRAIO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale

Pervenuto presso questo ufficio in data **02/02/2026**

Nei confronti di: **XXXXX XXXXX**

Qualità: **atleta**

Società di tesseramento: **XXXX XXXXX XXXXXX**,

Gara: **Campionato regionale Assoluti a 6 Armi Individuale e a Squadre FM**

Data: **31 Gennaio 2026**

Luogo: **Pontedera**

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato è pervenuta a questo ufficio una memoria difensiva con cui l'atleta sostanzialmente riconosce l'accaduto, anche se a suo dire il gesto non sarebbe stato brusco così come descritto nel referto arbitrale;
- ritenuto che il gesto assunto dall'atleta comunque meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera a fondo pedana ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXX XXXX** la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità fioretto maschile, in occasione delle prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati